



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE
e PROTEZIONE SOCIALE

tel + 39 040 377 5520
fax + 39 040 377 5523

sanita.pol.soc@regione.fvg.it
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

protocollo n. 8001 /SPS/STAGI
Riferimento:
Allegati:
Referenti:
dott. Giovanni Maria Farina tel: 040/377/5695
dott. ssa Tamara Lollis tel: 040/377/5505

Trieste,

8 APR. 2009

Ai Comuni della Regione Autonoma FVG

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e
sicurezza

SEDE

Alle aziende per i servizi sanitari

Alle Aziende ospedaliero – universitarie

All'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone

Agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

All'Agenzia regionale della sanità

LORO SEDI

All'ANCI FVG
Piazza XX Settembre, 2
33100 UDINE

Oggetto: legge regionale n. 11/2008 – circolare esplicativa.

In data 13.10.2008 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 11 recante "Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione", pubblicata sul BUR del 15.10.2008, n. 42, con la quale si è inteso adattare la normativa regionale ai principi stabiliti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Le previsioni introdotte dalla su citata legge 130/2001 in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri sono state configurate come disposizioni di principio destinate ad indirizzare una successiva novella del DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", poi non avvenuta a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione che ha escluso la possibilità per lo Stato di intervenire con proprio regolamento su materie di non sua esclusiva competenza, come nel caso di specie dove vengono in rilievo aspetti afferenti alla materia

della tutela della salute rientrante nella competenza concorrente delle Regioni. Il mutato contesto costituzionale ha, dunque, permesso la regolamentazione della materia funeraria pur con gli indispensabili rinvii a quella parte della normativa statale che costituisce tuttora l'unica fonte abilitata ad intervenire su determinati ambiti.

Poiché la legge 130/2001 nei suoi istituti più innovativi – dispersione e affidamento delle ceneri - non produce tutti i suoi effetti per le ragioni sopra menzionate, ne è derivata una situazione di incertezza normativa che ha sollevato problemi per i cittadini e per i Comuni, chiamati ad applicare diritti non sostenuti da un quadro normativo completo. In tale contesto si è inserita, a partire dal 2003, la produzione legislativa di diverse Regioni che, con modalità differenti, sono intervenute a disciplinare gli istituti della cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, tra cui da ultimo anche la Regione Friuli – Venezia Giulia, con ciò consentendo la piena operatività degli istituti – in particolar modo la pratica della dispersione – che erano rimasti privi di regolamentazione ma da tempo presenti nel tessuto sociale e nella sensibilità generale come forme alternative alle consuete pratiche funerarie.

Preliminarmente alla disamina della normativa in oggetto va rilevato che la LR 11/2008 è già efficace ed applicabile in tutte le sue norme, in quanto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, la predisposizione di uno schema di regolamento regionale in materia è prevista in via solamente eventuale qualora vi sia effettivamente l'esigenza di intervenire con una normativa secondaria per questioni di uniformità o al fine di risolvere particolari problematiche applicative. Ne consegue che va data fin d'ora piena applicazione alle disposizioni della legge regionale in parola, al fine di evitare ai cittadini il diniego di diritti già riconosciuti.

Come disposto all'art. 1, comma 1, la legge regionale in oggetto disciplina fundamentalmente l'affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione e la loro eventuale dispersione.

Volendo richiamare, comunque, sinteticamente la normativa applicabile in materia di cremazione è opportuno rilevare quanto segue:

- tenuto conto che le parziali innovazioni di cui all'art. 3 della legge 130/2001 non appaiono tuttora operanti per effetto della mancata emanazione del regolamento governativo, per l'individuazione del soggetto competente all'autorizzazione e delle modalità con cui viene espressa la volontà del defunto o dei congiunti occorre fare riferimento all'art. 79 del DPR 285/1990, nonché alle indicazioni contenute nella circolare del ministero della salute n. 24, del 24.6.1993, nella circolare del Ministero dell'interno n. 37, dell'1.9.2004, concernente l'applicabilità delle norme del DPR 445/2000 relative alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nonché nella circolare del Ministero della salute del 31.7.1998, n. 10, relativa alle esumazioni ordinarie ed estumulazioni;
- per quanto concerne, in particolare, il soggetto investito della potestà autorizzatoria, esso è individuato, ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/1990, nel sindaco del comune di decesso; tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia mortuaria si configurano quali atti gestionali di tipo amministrativo essi, come tali, rientrano, per l'ormai consolidato principio della separazione tra atti politici ed atti di gestione, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti in via esclusiva e non derogabile ai dirigenti o, nei comuni privi di figure dirigenziali, a chi ne assolva le relative mansioni;
- le scelte relative alla modalità di organizzazione interna del servizio competono all'ambito di autonomia dei singoli enti comunali.

L'art. 2, comma 1, della LR 11/2008 distingue, in relazione all'individuazione del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione, tra affidamento e dispersione, disponendo che l'affidamento sia autorizzato dal Comune, mentre il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione spetta al soggetto competente individuato dalla normativa statale.

Sul punto si rileva:

- quanto all'affidamento, la funzione autorizzatoria, al pari dell'autorizzazione alla cremazione, rientra tra quelle affidate ai dirigenti per le considerazioni innanzi espresse in materia di autorizzazioni di polizia mortuaria;
- l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene all'ufficiale dello stato civile, in conformità a quanto previsto dall'art. 411, comma 2, del codice penale come modificato dall'art. 2 della legge 130/2001; l'ufficiale di stato civile accorda l'autorizzazione secondo le modalità volute dal defunto e per l'esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compierlo dal de cuius stesso.

Si ricorda che anche altre autorizzazioni di polizia mortuaria prevedono espressamente la competenza dell'ufficiale di stato civile, quali l'autorizzazione all'inumazione e tumulazione, che pur essendo estranee rispetto ai procedimenti dello stato civile sono, nondimeno, attribuite al predetto soggetto.

La legge regionale in parola non indica espressamente quale Comune è competente al rilascio delle predette autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione; tuttavia, da una lettura sistematica delle sue disposizioni nonché dal necessario collegamento con quanto disposto dal DPR 285/90 in considerazione del fatto che le predette autorizzazioni implicano anche l'autorizzazione alla cremazione, si ritiene che il soggetto competente ad emettere i suddetti provvedimenti di autorizzazione sia ordinariamente il dirigente/responsabile o l'ufficiale di stato civile del comune di decesso.

Poiché ai sensi del comma 3, dell'art. 2, la volontà relativa all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri è espressa anche al comune di residenza, potrebbe verificarsi che l'istanza per l'autorizzazione sia rivolta al comune di residenza e non al comune di decesso, qualora gli stessi non coincidano. Sulla base della legge regionale nulla osta a che in tali casi eventuali il provvedimento autorizzatorio possa essere rilasciato dal comune di residenza fatte salve le necessarie comunicazioni tra le amministrazioni coinvolte.

Per quanto concerne, invece, la cremazione delle salme o delle ceneri già tumulate o inumate, di cui all'art. 5 e l'affidamento o la dispersione delle ceneri già collocate nei cimiteri ai sensi dell'art. 13, si ritiene che il soggetto competente al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori sia il comune in cui le salme o le ceneri si trovano.

L'art. 2, comma 2, prevede, da parte del comune competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, l'obbligo di comunicare il relativo provvedimento al comune in cui saranno custodite le ceneri o al comune in cui sarà effettuata la dispersione. Ovviamente, l'obbligo di comunicazione sorge qualora il comune competente al rilascio della relativa autorizzazione, che è ordinariamente il comune di decesso, non coincide con il comune di custodia e dispersione.

La predetta norma impone, altresì, al comune competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, di comunicare il relativo provvedimento anche al comune di ultima

residenza del defunto, qualora non coincidente con il comune in cui saranno conservate o disperse le ceneri stesse.

Le suddette comunicazioni, in conformità al disposto dell'art. 2, comma 6, saranno annotate nell'apposito registro comunale.

Quanto alla manifestazione della volontà, la normativa regionale detta una disciplina differente con riferimento all'affidamento ed alla dispersione.

L'art. 2, comma 3, prevede, relativamente all'affidamento, che la volontà sia manifestata al Comune di residenza o di decesso dal defunto oppure, analogamente a quanto avviene per la cremazione, dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo. Diversamente da quanto previsto per la cremazione, ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/90, la legge regionale dispone che sia sufficiente, in caso di concorrenza tra più parenti dello stesso grado, che si esprima la maggioranza di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Nell'ipotesi di concorrenza di soli due parenti dello stesso grado, la volontà sarà espressa da entrambi non potendo applicarsi, nella fattispecie, la regola della maggioranza.

In ordine alle forme di espressione della volontà la legge regionale si limita a menzionare la disposizione testamentaria o la dichiarazione resa al comune, ferma restando la specifica disciplina di cui al comma 5 relativa all'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati. Per quanto concerne le disposizioni testamentarie, si rinvia alle norme del codice civile nonché alle indicazioni fornite nella citata circolare n. 24/93, mentre per le altre dichiarazioni si ritiene che appaiono idonee tutte le forme previste dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente la volontà del defunto, quali le dichiarazioni autografe, o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.

La volontà del defunto dovrà essere espressa non solo in ordine alla scelta di tale particolare modalità di conservazione delle ceneri, alternativa alle consuete forme quali l'interramento o la tumulazione, ma anche in ordine all'individuazione dell'affidatario che può essere anche una persona diversa dai familiari.

Si rileva, infatti, che la normativa regionale si riferisce, al comma 3, dell'art. 2, alla "persona" affidataria nonché, al comma 7, del medesimo articolo, in relazione alla consegna dell'urna, "all'avente diritto", per cui si ritiene che il legislatore regionale abbia privilegiato la forma dell'affidamento personale delle ceneri ad un unico affidatario, anche nell'intento di evitare il verificarsi di eventuali abusi nell'istituto dell'affido. Inoltre, la legge regionale non prevede per il caso della mancata individuazione della persona affidataria che tale scelta possa essere effettuata da altri come, invece, è stabilito, al comma 8, dell'art. 2 e al comma 6, dell'art. 3, in assenza, rispettivamente, dell'indicazione del soggetto che deve eseguire la dispersione delle ceneri e del luogo di dispersione.

Tuttavia, al riguardo, si ritiene che, nel caso di mancata individuazione del soggetto affidatario da parte del de cuius o qualora il medesimo abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, possa applicarsi, per analogia, la previsione di cui all'art. 5, comma 3, in relazione alla conservazione delle ceneri derivanti da resti mortali.

Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria vige anche il principio secondo il quale le ceneri custodite nell'urna costituiscono un unicum inscindibile con la conseguenza che nello stesso

momento l'urna non può trovarsi in due diverse località ed il suo contenuto non può essere frazionato o ripartito in diverse teche.

Non appare lecito, pertanto, l'affidamento congiunto a più soggetti, tranne nell'eventuale ipotesi in cui il de cuius stesso abbia disposto espressamente il collocamento dell'urna dopo la morte dell'affidatario; per esempio quando il de cuius preveda che, in sequenza temporale, l'urna venga affidata al coniuge e, alla morte di questi, al figlio. Nel caso di morte dell'affidatario, se lo stesso ha espresso nelle forme previste dalla normativa regionale o comunque in forma scritta datata e con firma olografa, di affidare le ceneri ad altro familiare, quest'ultimo può detenerle previa autorizzazione dell'ufficio comunale.

Ferme restando le disposizioni civilistiche in materia di esecuzione testamentaria, chi è stato designato dal de cuius può anche rinunciare all'affidamento, in conformità a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 4, laddove si dispone che, in caso di rinuncia all'affidamento l'urna venga consegnata e conservata presso il cimitero comunale, ovvero presso un cimitero scelto dall'affidatario, il quale si assumerà anche gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

Si ritiene, pur in assenza di specifica previsione, che per recedere dall'affidamento l'affidatario debba produrre idonea dichiarazione al comune competente (quello in cui sono custodite le ceneri), della quale, per effetto della norma di cui al comma 6 dell'art. 2, sarà presa nota nel registro comunale.

In caso di decesso dell'affidatario, l'art. 4, comma 5, dispone che chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

Secondo, il successivo comma 6 dell'art. 2, nei casi di rinuncia all'affidamento o decesso dell'affidatario il competente ufficio comunale provvede ad informare della destinazione dell'urna il comune di ultima residenza del defunto. Anche in tali casi i comuni interessati provvederanno all'annotazione nel registro di cui al comma 6 dell'art. 2.

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio regionale e, in particolare nell'ambito del comune in cui le ceneri sono custodite, pertanto, in conformità a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 4, comma 3, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, egli è tenuto a comunicare tempestivamente il trasloco (sempre se avviene entro i confini della regione) al comune di ultima residenza del defunto, nonché al comune di nuova destinazione. Non appare necessaria, invece, in tale fattispecie, la richiesta di un nuovo atto di autorizzazione all'affidamento fatte salve le eventuali autorizzazioni al trasporto richieste ai sensi della vigente normativa di polizia mortuaria.

E' opportuno rilevare, con riferimento all'eventualità di un atto di affidamento fuori regione (quando, a titolo di esempio, il soggetto affidatario si trasferisca fuori regione, oppure quando già all'atto della richiesta venga espressa la volontà di conservare le ceneri fuori del territorio regionale), che l'istituto dell'affidamento trova già applicazione su tutto il territorio nazionale come può evincersi dal parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza plenaria del 29.10.2003 in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentata avverso il diniego di dispersione in luogo aperto delle ceneri e di conservazione delle stesse a domicilio.

Si ritiene, di conseguenza, che non possa negarsi l'autorizzazione a recarsi fuori regione fermo restando che in tali casi, in relazione ai rapporti con gli altri comuni nonché al trasporto delle ceneri, andranno seguite le disposizioni normative statali vigenti.

Il comma 4, dell'art. 2 dispone che la volontà del defunto in ordine alla dispersione delle proprie ceneri nonché il luogo della dispersione ed il soggetto incaricato della stessa, sia manifestata mediante disposizione testamentaria oppure mediante dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, fatta salva sempre la disciplina particolare di cui al comma 5 dell'art. 2.

La normativa regionale fonda, dunque, l'istituto della dispersione sulla sola volontà del defunto senza consentire la fungibilità della stessa da parte del coniuge o dei familiari. La disciplina differenziata si giustifica in considerazione del fatto che la dispersione delle ceneri determina l'impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate e contrasta con l'interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero.

Si rinvia a quanto innanzi argomentato con riferimento alle forme di espressione della volontà del defunto.

Qualora il de cuius abbia espresso la volontà alla dispersione, ma non abbia indicato il soggetto incaricato di eseguire la dispersione stessa, la legge regionale consente che in assenza di disposizioni del de cuius alla dispersione vi provvedano i soggetti individuati ai commi 8 e 9 dell'art. 2. Parimenti in assenza di indicazioni da parte del de cuius circa il luogo di dispersione, la scelta è operata, ai sensi del comma 6 dell'art. 3, dal coniuge o, in mancanza di questi dal parente più prossimo o, in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi.

Sebbene la legge regionale non lo disponga espressamente, si ritiene che nelle ipotesi di rinuncia da parte del soggetto designato dal de cuius alla dispersione, ovvero di inerzia o disinteresse del medesimo nel provvedervi, fatta salva la disciplina civilistica in materia di esecuzione testamentaria, possano provvedervi nell'ordine i soggetti elencati al comma 8 dell'art. 2 e, in mancanza, il personale incaricato dal comune ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda i luoghi in cui può avvenire la dispersione delle ceneri occorre riferirsi a quanto espressamente previsto dall'art. 3 con la precisazione che, ovviamente, l'autorizzazione alla dispersione potrà riguardare solo luoghi che insistono sul territorio regionale. Al di fuori dei cimiteri comuni previsti nei cimiteri è in ogni caso vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

Si rileva, in relazione all'ipotesi di cui al comma 3, del precitato art. 3, che se la dispersione avviene in un luogo di cui è proprietario persona diversa da quella che ha titolo alla dispersione è necessario acquisire il preventivo consenso del primo e, se ci sono più proprietari, il consenso di tutti all'unanimità. La concessione del consenso non può essere a titolo oneroso, dovendo essere escluso il lucro.

Ai sensi del successivo comma 5 la dispersione può essere eseguita anche in un comune diverso da quello di decesso, in tal caso il comune competente al rilascio dell'autorizzazione provvederà ad acquisire il previo nulla osta del comune in cui sarà effettuata la dispersione.

Secondo la normativa regionale l'atto di autorizzazione alla dispersione produce i suoi effetti entro i confini regionali per cui non appare possibile il rilascio di un provvedimento di autorizzazione alla dispersione delle ceneri fuori dei limiti geografici regionali. Si segnala, comunque, che vi sono opinioni dottrinali che ritengono legittima una dispersione attuata anche fuori dei confini della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove seppur con diversa legge regionale l'istituto della dispersione è stato attuato; altri ritengono, quanto meno sul piano formale, preferibile un'apposita autorizzazione di un comune all'interno della regione ove si darà corso alla dispersione, sempre che presso tale regione la dispersione sia ammissibile.

L'art. 2, comma 6, prevede che i comuni si dotino di un apposito registro in cui siano annotati coloro che abbiano espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento ed alla dispersione, la cui funzione consiste nell'assicurare un costante monitoraggio delle destinazioni delle ceneri. La tenuta del predetto è, altresì, funzionale alle comunicazioni tra comuni richieste dalla normativa regionale.

Peraltro, va osservato che la normativa vigente in materia di cremazione non prevede un siffatto adempimento la cui ratio sta proprio nella funzione strumentale alla conoscenza ed alla comunicazione delle destinazioni delle ceneri.

Giusta le disposizioni della normativa regionale sul punto, si ritiene che il registro comunale debba contenere in ordine progressivo e cronologico le espressioni di volontà riguardanti la cremazione, l'affidamento o la dispersione, ivi comprese quelle relative alle fattispecie di cui all'art. 5, nonché contenere in apposita sezione ogni eventuale annotazioni inerente alle predette manifestazioni di volontà.

A titolo di esempio, saranno evidenziati i dati anagrafici e di residenza del soggetto manifestante la volontà, le forme in cui la volontà è stata espressa, i dati anagrafici e di residenza della persona affidataria, il luogo di affidamento oltre ai dati del defunto cremato, i dati anagrafici e di residenza dell'incaricato della dispersione ed il luogo della dispersione, le eventuali autorizzazioni rilasciate, le eventuali variazioni successive e ogni altra annotazione relativa alla destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri. Potranno, altresì, essere conservati anche i relativi atti.

Le decisioni in merito all'ufficio competente ed alle modalità di tenuta del registro rientrano, comunque, nell'ambito dell'autonoma potestà organizzativa dei comuni.

Si osserva, inoltre, che la disposizione di cui al comma 3, dell'art. 4, laddove prevede l'annotazione in apposito registro, da parte del comune di ultima residenza delle generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto nonché il luogo di conservazione delle ceneri, non può che riferirsi al medesimo registro di cui al suddetto comma 6 dell'art. 2.

L'art. 5, comma 1 consente, decorsi i termini di legge, la cremazione delle salme già inumate o tumulate previo assenso o richiesta al comune del coniuge o, in mancanza di questi dai familiari individuati nel medesimo comma 1. Per effetto del rinvio contenuto nella norma di chiusura di cui all'art. 14, si evidenzia che, in relazione alla decorrenza dei termini di legge, occorre attenersi ai termini di ordinaria inumazione o tumulazione di cui al DPR 254/2003 ed alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale 10/98.

Le ceneri derivanti dalla cremazione degli esiti cadaverici derivanti da estumulazioni o esumazioni possono essere conservate dai familiari del defunto, previo rilascio della necessaria autorizzazione. In tali casi la disciplina dell'affidamento presenta degli elementi di differenziazione rispetto a quella generale prevista negli articoli innanzi richiamati. Il comma 3, dell'art. 5 consente, infatti, che in mancanza del coniuge, qualora concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado gli stessi a maggioranza possano individuare quale di loro assumerà la custodia dell'urna.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 5 ribadisce l'obbligo di comunicare il rilascio dell'autorizzazione, da parte del soggetto competente al rilascio, al comune in cui avviene la custodia delle ceneri e al comune di ultima residenza del defunto, se non coincidente con il comune di custodia. Si applicano, poi, in relazione all'affidamento le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7 e all'art. 4.

Per quanto concerne le ceneri già collocate nei cimiteri si applicano, in conformità al rinvio di cui all'art. 13, le condizioni e le modalità per il loro affidamento o la loro dispersione seguono la disciplina generale prevista dalla normativa regionale.

Si intende di seguito offrire alcune utili indicazioni applicative in relazione al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata a seguito della presentazione di un'istanza, in bollo, da parte del soggetto affidatario, nella quale sarà indicata la sua qualità di avente diritto all'affidamento (per esempio coniuge, familiare, altro affidatario indicato da de cuius, esecutore testamentario ecc.). All'istanza sarà allegata anche la documentazione da cui si evince la volontà del defunto, o la dichiarazione dei soggetti individuati al comma 3, dell'art. 2 o, ancora, la dichiarazione di cui al comma 5, del medesimo art. 2.

E' opportuno che la citata istanza contenga, in particolare:

- a) i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario nonché del defunto ivi comprese le indicazioni circa luogo di decesso e la cremazione;
- b) i dati relativi al luogo di conservazione dell'urna;
- c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna nonché di rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia con particolare riferimento alla conoscenza:
 - delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e altre norme del codice penale in materia;
 - che l'urna sigillata dovrà essere conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del comune di sua ultima residenza e custodita in modo da consentire una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione;
 - che dovrà essere data tempestiva comunicazione in caso di eventuale trasferimento o variazione di residenza;
 - che, in caso di rinuncia all'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, impegnandosi ad assumersi gli eventuali oneri;
- d) l'insussistenza di eventuali impedimenti alla consegna dell'urna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- e) la conoscenza delle possibili sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa regionale e l'assenso all'accesso da parte del personale comunale ai locali dove ha luogo la conservazione delle ceneri ai fini delle verifiche e dei controlli sulle condizioni della conservazione anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.

L'istanza per la dispersione delle ceneri conterrà, in quanto compatibili, le medesime indicazioni innanzi previste. Si ricorda che la dispersione in aree private è subordinata al previo assenso del proprietario e che per la dispersione in un comune diverso da quello di decesso è possibile previo assenso/ nulla osta da parte dell'amministrazione comunale interessata.

E' possibile che l'amministrazione comunale indichi il tempo che ritenga ragionevole entro cui il soggetto affidatario dovrà comunicare eventuali variazioni del luogo di custodia dell'urna o, nel caso della dispersione, l'impegno ad effettuare la dispersione entro un certo tempo e di comunicarne successivamente l'avvenuta dispersione. E', altresì, possibile per esempio che le amministrazioni comunali nel rispetto del proprio ambito gestionale ed organizzativo possano provvedere all'elaborazione di una modulistica unica per la richiesta di cremazione ed affidamento sul presupposto che il soggetto competente all'autorizzazione risulta essere il medesimo.

L'art. 3, comma 2, prevede che l'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione. E', pertanto, facoltà del comune l'indicazione nell'atto di affidamento (o nei regolamenti comunali di polizia mortuaria cui fare di volta in volta rinvio) di prescrizioni circa le modalità e le condizioni di conservazioni dell'urna, anche in relazione ai luoghi di conservazione della stessa, al fine da garantire la sicurezza da ogni profanazione.

Si osserva, inoltre, che l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona diversa dal soggetto incaricato della custodia o della dispersione senza autorizzazione comunale.

L'art. 10 dispone che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 (luogo di dispersione), all'art. 4 (affidamento) ed all'art. 6 (caratteristiche dei feretri), ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto integri un reato, dà luogo all'irrogazione di sanzioni amministrative che saranno comminate dai comuni che ne introitano i relativi proventi.

I comuni sono, dunque, tenuti alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni della normativa in parola e possono prevedere di procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli. Con particolare riferimento alla custodia delle ceneri, i comuni possono, altresì, prevedere l'effettuazione di controlli, anche periodici, sulla corretta collocazione e conservazione dell'urna.

In relazione al procedimento di affidamento delle ceneri è stato posto alla scrivente Amministrazione regionale un quesito in ordine all'esatta applicazione del disposto di cui al comma 7, dell'art. 2, laddove prevede che *"Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri."*

Poiché la legge regionale in parola ha inteso intervenire al fine di colmare le lacune della vigente normativa in materia di destinazione delle ceneri e con ciò consentire l'operatività degli istituti dell'affidamento e della dispersione, le sue disposizioni vanno coordinate con quanto già disposto, nella fattispecie, dalla vigente normativa e, in particolare, dal regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 285/1990.

Relativamente all'affidamento, le norme del citato DPR 285/1990 dispongono, all'art. 81, la redazione di apposito verbale di consegna presso il cimitero/crematorio. Inoltre, deve osservarsi che tanto l'istanza sottoscritta dall'avente diritto che il relativo provvedimento di autorizzazione recano le necessarie informazioni circa la destinazione delle ceneri.

Alla luce di quanto sopra ed in coerenza anche con il principio di semplificazione amministrativa, si ritiene che la suddetta norma di cui all'art. 2, comma 7, possa essere interpretata come facente riferimento alla documentazione già richiesta dalla vigente disciplina ritenuta già compiuta ed applicabile dal Consiglio di Stato nel parere dd. 29.10.2003. Dalla lettura, quindi, dell'insieme delle disposizioni normative regionali e regolamentari appare risolvibile la rilevata contraddittorietà della norma regionale. Le considerazioni innanzi svolte valgono anche in relazione alla documentazione necessaria quale accompagnamento del trasporto.

Le medesime considerazioni possono valere anche con riferimento all'istituto della dispersione.

L'art. 9, comma 1, prevede la predisposizione di uno schema di regolamento per l'attuazione, ove necessaria, della legge regionale. Il secondo comma del medesimo articolo dispone l'adeguamento, entro sei mesi, dei regolamenti comunali alle previsioni dell'anzidetto schema di regolamento.

Come evidenziato in premessa, la legge regionale è già pienamente efficace ed applicabile in tutte le sue norme a prescindere dall'emanazione di un apposito schema di regolamento, ovvero di eventuali modifiche dei regolamenti comunali. Ne deriva che qualora sorgesse la necessità/opportunità di modificare i vigenti regolamenti comunali di polizia mortuaria per effetto dell'intervenuta normativa regionale che, come si è detto è già efficace ed operativa, le amministrazioni comunali possono già procedere alle suddette modifiche.

Infine, l'art. 14 rinvia, per tutto quanto non previsto ed in quanto compatibile alla normativa statale vigente, ivi comprese le indicazioni contenute nelle diverse circolari ministeriali intervenute in materia.

Da ultimo si ritiene opportuno ricordare, in relazione agli aspetti sanitari, che le ceneri non presentano particolari problematiche igieniche e/o sanitarie, come emerge dal vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al citato DPR 285/1990, laddove, all'art. 80 prevede che per il trasporto delle ceneri non sia soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve eventuali diverse indicazioni dell'autorità sanitaria in presenza di nuclidi radioattivi.

Distinti saluti

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
dott. Francesco Cobello

